

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Prestito personale Presticredito

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: Tyche Bank S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Carlo Farini, 6 - 40124 Bologna (BO)
 Tel. 090 6012022 - Fax 090 6409739
 Capitale sociale: Euro 30.000.000,00 (i.v.)
 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 03104290832
 Sito Internet: www.tychebank.it
 E-mail: info@tychebank.it - Pec: tychebank@pec.tychebank.it
 Codice ABI 03426.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5740
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di garanzia

CHE COS'È IL PRESTITO PERSONALE

Il prestito personale è un'operazione di finanziamento mediante la quale la Banca eroga una somma di denaro al Cliente, il quale si impegna a restituirla insieme agli interessi che costituiscono il corrispettivo del finanziamento, secondo un piano di rimborso alle scadenze concordate con la Banca. Presticredito è un finanziamento a tasso fisso: per tutta la durata del prestito rimangono fissi sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate (rata costante). Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il principale svantaggio consiste nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato (rischio tipico dei finanziamenti a tasso fisso).

Caratteristiche principali del prodotto

Tipo di contratto di credito	Prestito personale destinato ai clienti consumatori di età compresa tra i 18 e 65 anni
Importo totale del credito	Importo massimo finanziabile €75.0000
<i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	
Condizioni di prelievo	Il finanziamento è erogato al Cliente in un'unica soluzione alla data di conclusione del contratto mediante la modalità di erogazione scelta dal Cliente nella richiesta di finanziamento. Il Cliente si obbliga a restituire l'importo finanziato tramite il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale ed interessi.
<i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	
Durata del contratto di credito	Da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 120 mesi Periodicità rate: Mensile
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Il pagamento delle singole rate verrà imputato secondo il seguente ordine: Spese (se dovute), Interessi di mora (se maturati), Interessi, Capitale. Ipotesi di calcolo: Finanziamento di euro 30.000,00 in 60 mesi

Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	L'Importo totale dovuto dal Consumatore corrisponde alla somma di tutte le rate mensili previste nel piano di ammortamento e include l'importo erogato, gli interessi di cui alla sezione "Costi del Credito" e gli altri costi derivanti dal contratto di credito di cui alla sezione "Costi connessi") <u>Ipotesi di calcolo</u> Importo finanziamento: Euro 30.000,00 Durata: 60 mesi Tasso: 9% Commissione di istruttoria: Euro 450,00 Commissione di incasso rata: Euro 2,00 Importo totale dovuto: Euro 37.935,60
--	---

Garanzie Richieste

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito

È facoltà della Banca richiedere il rilascio di garanzie

Costi del credito

Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Tasso Annuo Nominale applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito, Tasso massimo: 9%
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo del credito</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	Il TAEG comprende il tasso annuo nominale e gli altri costi derivanti dal contratto di credito di cui alla sezione "Costi connessi", ad eccezione dei costi per eventuale ritardo nel pagamento. <u>Ipotesi di calcolo</u> Il TAEG è calcolato ipotizzando un finanziamento di € 30.000,00 della durata di 60 mesi. Importo del finanziamento: Euro 30.000,00 Durata: 60 mesi Tasso debitore annuo nominale: 9% Commissione di istruttoria: Euro 450,00 Commissione di incasso rata: Euro 2,00 TAEG: 10,24%

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

- | | |
|--|----|
| - un'assicurazione che garantisca il credito e/o | NO |
| - un altro contratto per un servizio accessorio | NO |

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Commissioni di istruttoria: 1,50% del capitale finanziato, con un minimo di Euro 100,00

Imposta di bollo: Nella misura e con le modalità previste dalla legge, tempo per tempo vigenti (esente in caso di addebito su conto corrente Tyche Bank)

Commissioni incasso rata: Euro 2,00

Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati

Fatta eccezione per il tasso di interesse, la Banca si riserva la facoltà di variare unilateralmente i termini e le altre condizioni economiche applicate al rapporto, qualora sussista un giustificato motivo (art. 118, comma 1, T.U.B.) La Banca comunicherà tali eventuali modifiche al Cliente per iscritto secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi.

Entro tale termine il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso contrario la modifica si intende approvata (art. 118, comma 2, T.U.B.).

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Nel caso in cui il pagamento delle rate sia effettuato dopo il 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza, saranno applicati al consumatore interessi di mora nella misura di 3 punti in più del tasso contrattuale, calcolati per i giorni di effettivo ritardo.

Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal contratto di credito

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto

Il Cliente può recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso inviando alla Banca comunicazione scritta mediante raccomandata a/r.

Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta comunicazione, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione.

Rimborso anticipato

Il cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte ("Riduzione"). La Banca detraerà la Riduzione dall'importo residuo dovuto utilizzando il criterio della proporzionalità lineare. Tale Riduzione è calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{Riduzione} = \frac{\text{Costo rimborsabile}}{\text{Numero giorni durata originaria}} * \text{Numero di giorni residui}$$

intendendo per "Costo rimborsabile" l'ammontare complessivo dei costi soggetti a riduzione ai sensi della normativa applicabile.

In caso di rimborso anticipato la Banca ha diritto ad un indennizzo pari a 1% dell'importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua maggiore di un anno; 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua inferiore o pari ad un anno.

L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

SI

Prima della conclusione del contratto, la Banca valuta il merito creditizio del Cliente consumatore sulla base di informazioni adeguate, fornite dal cliente stesso e ottenute consultando banche dati pertinenti (Centrale Rischio- CRIF-CERVED), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idoneo per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

SI

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto con i singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art.2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di credito personale, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.tychebank.it

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca tramite una richiesta scritta inviata:

- con raccomandata all'indirizzo: Tyche Bank S.p.A. Ufficio Reclami Via Luigi Carlo Farini 6, 40124 Bologna;
- per posta elettronica: reclami@tychebank.it;
- per posta elettronica certificata: reclami@pec.tychebank.it.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

Glossario

Interessi di mora	Interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato), una quota interessi (quota di interessi dovuta alla banca per il mutuo).
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Spread	Maggiorazione applicata ai tassi di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la commissione di istruttoria e le spese di incasso rata.
Tasso Annuo Nominale (TAN)	Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Debitore dovrà corrispondere al Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori, spese ed imposte.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna aggiungere, ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96 e del D.L. 70/2011, ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto, un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali.